



Baldini Ballerini Sanesi
professionisti associati

Filippo BALDINI
Stefano BALLERINI
Irene SANESI
Paolo G. SANESI

Dottore Commercialista - Revisore Legale
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Dottore Commercialista - Revisore Legale

Matteo BENASSAI
Adeline COLLE'

Dottore in Economia
Dottore in Economia

Studio con sistema di
gestione qualità certificato



Via del Carmine 11 – 59100 PRATO
Tel +39 0574 621208 r.a. – Fax +39 0574 624455

22-24 Ely Place – EC 1N 6TE – LONDON

Circolare n° 12/2014

Prato, li 24 giugno 2014

AGEVOLAZIONI FISCALI - INVESTIMENTI, CREDITO D'IMPOSTA IN TRE RATE

Arriva l'agevolazione per gli investimenti in macchinari nuovi, ma solo per l'importo che eccede la media dell'ultimo quinquennio.

Il decreto sviluppo prevede un credito di imposta pari al 15% del costo di beni strumentali della categoria Ateco 28, effettuati fino al 30 giugno 2015, per la parte che supera la media degli ultimi cinque anni, escludendo nel calcolo l'esercizio con l'investimento maggiore. Il credito si potrà compensare nel modello F24 in tre rate annuali di pari ammontare

MANOVRE ECONOMICHE

Semplificazioni (annunciate) nella conferenza stampa del Governo

Il Consiglio dei Ministri del 21 giugno 2014 ha esaminato in via preliminare il decreto legislativo contenente disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione dell'art. 7 della delega di cui alla L. n. 23 dell'11 marzo 2014.

Gli interventi sono relativi sia a semplificazioni che ad altre modifiche di regimi fiscali. Tra le semplificazioni:

- Dichiarazione dei redditi precompilata, proposta ai contribuenti lavoratori dipendenti e assimilati e pensionati che hanno i requisiti per presentare il modello 730.
- Spese di vitto e alloggio dei professionisti: le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista che ne usufruisce. Pertanto, il professionista non dovrà più "riaddebitare" in fattura tali spese al committente e non dovrà più operare la deduzione del relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.
- Società tra professionisti: il reddito è imputato a ciascun socio per trasparenza in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili consentendogli di farlo valere anche a fini previdenziali. Le medesime regole trovano applicazione anche ai fini IRAP.
- Rimborsi Iva: azzerati gli adempimenti per i rimborsi fino a 15.000 euro (ora la soglia è di 5.000 euro) e non vengono posti limiti all'ammontare dei rimborsi in favore dei contribuenti "non a rischio" per i quali non è più necessaria la prestazione della garanzia a favore dello Stato, ma il visto di conformità del professionista.

COMPENSO AMMINISTRATORI (NOVITA')

Per la Cassazione il compenso all'amministratore, anche se non deliberato, è deducibile se in bilancio. La sentenza n. 13844 del 18 giugno 2014, della Cassazione, interviene sui presupposti civilistici di deducibilità del compenso dell'amministratore.

Infatti ammette quale condizione per la deducibilità del compenso dell'amministratore non solo la specifica delibera dell'assemblea che la preveda, ma anche la semplice approvazione del bilancio che quel compenso riporta: in particolare però assegna alla Commissione Tributaria di verificare la corretta allocazione del costo nelle poste del conto economico.

TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE

È previsto a partire dal 1° luglio 2014 l'aumento al 26% dal 20% attuale della tassazione sulle rendite finanziarie (azioni, fondi, conti deposito). Su un investimento di 25.000 euro in azioni che fruttava un guadagno ipotetico 6% annuo, pari a 1.500 euro, la nuova aliquota al 26% comporterà un prelievo fiscale di 390 euro rispetto ai 300 con l'aliquota attuale del 20%. A questi poi vanno aggiunti 100 euro dovuti per l'imposta di bollo sui conti titoli, salita quest'anno allo 0,2 per cento dallo 0,15% precedente. L'aliquota sui titoli di Stato rimarrà quella agevolata del 12,5%.

MOSS, IL NUOVO PORTALE TELEMATICO PER L'IVA DEL COMMERCIO ELETTRONICO

Dal 1° ottobre 2014 sarà possibile registrarsi sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate per evitare che i fornitori siano obbligati a identificarsi in ciascuno Stato membro in cui effettuano le operazioni Iva.

Il nuovo regime speciale opzionale entrerà invece in vigore con il nuovo anno, quando cambieranno le norme Iva sul luogo di prestazione dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici: da gennaio 2015, infatti, queste prestazioni si considereranno effettuate nel Paese Ue del destinatario e non in quello del prestatore.

Possono avvalersi del Moss sia i soggetti passivi stabiliti nell'Ue sia quelli stabiliti al di fuori dell'Unione:

- nel primo caso è obbligatorio utilizzare come Stato membro di identificazione quello in cui si ha la sede principale.
- nel secondo caso è possibile scegliere liberamente lo Stato membro di identificazione, a meno che non si abbia una stabile organizzazione registrata in un Paese dell'Unione europea.

Pur essendo il regime facoltativo, se un contribuente sceglie di avvalersene dovrà applicarlo in tutti gli Stati membri.

Lo Studio, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, Vi invia i più cordiali saluti.

Baldini Ballerini Sanesi – Professionisti Associati